

XIX FORUM SAF: DAI PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO ALLE NORME DI COMPORTAMENTO

I principi di attestazione dei piani di
risanamento: il percorso effettuato e le
nuove sfide

Prof. Alberto Quagli

7 Luglio 2015 - Sala Volta, Palazzo delle Stelline

I Principi di attestazione

- Aidea, Andaf, Apri, Irdcec, Cndcec: oltre 60 soggetti coinvolti nello sviluppo del principio
- Documento in forma di principio specifico sulle attestazioni che partisse dai documenti esistenti.....
 - *International standard on assurance engagements isae 3400.*
 - Documento cndcec : *“osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d’impresa”* e per la redazione del piano di risanamento
 - *“Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi”,* redatte in collaborazione CNDCEC, università di firenze ed assonime.
 - *Circolare del cndcec n. 30/IR del 11.2.2013 che tratta del professionista attestatore indipendente e del contenuto della relazione.*
- Con uso della logica del «principio»
- Il parallelismo con la revisione del bilancio e i principi di revisione e contabili

I principi di attestazione (Aidea, Andaf, Apri, Irdcec, Cndcec) (1)

- 1. PROFILI GENERALI DEI PRINCIPI DI ATTESTAZIONE:** 1.1. Il lavoro dell'“Attestatore”, 1.2. L'esigenza dei Principi, 1.3. La finalità dei Principi, 1.4. I destinatari, 1.5. I principi e le responsabilità, 1.6. I riferimenti ad altri standard, 1.7. La portata e i limiti naturali dell'attestazione, 1.8. I casi particolari, 1.9. La struttura del documento, 1.10 Utilizzo delle indicazioni
- 2. NOMINA E ACCETTAZIONE:** 2.1. La nomina, 2.2. L'accettazione, 2.3. I requisiti professionali, 2.4. Le responsabilità dell'Attestatore: eventuali limitazioni, 2.5. L'indipendenza, 2.6. Il compenso per l'attestazione, 2.7. I casi particolari
- 3. PROFILI GENERALI DELLE VERIFICHE/DOCUMENTAZIONE:** 3.1. La verifica della documentazione componente il Piano, 3.2. Esame della documentazione con gli organi sociali
- 4. VERIFICA SULLA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI:** 4.1. Le finalità della verifica sulla veridicità dei dati, 4.2. Il concetto di veridicità, 4.3. Il perimetro della verifica sulla veridicità, 4.4. La base informativa di partenza, 4.5. La valutazione dei rischi nella verifica sulla veridicità, 4.6. L'utilizzo del lavoro di terzi nella verifica sulla veridicità, 4.7. La verifica dei criteri di valutazione delle poste contabili, 4.8. Le verifiche sulle attività potenziali e sulle passività potenziali indicate nel Piano, 4.9. La valutazione dell'attività pregressa degli organi sociali.
- 5. DIAGNOSI DELLO STATO DI CRISI:** 5.1 La diagnosi dello stato di crisi, 5.2 Valutazione delle cause della crisi nei piani in continuità aziendale, 5.3 Gli strumenti di diagnosi.
- 6. VERIFICA SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO:** 6.1. La valutazione delle ipotesi strategiche, 6.2. La valutazione della strategia di risanamento, 6.3. La valutazione del programma di azione (*action plan*), 6.4. La verifica delle ipotesi economico-finanziarie, 6.5. La verifica dei dati di Piano, 6.6. L'analisi di sensitività e stress test, 6.7. Il giudizio di fattibilità

Indice de I principi di attestazione (2)

- 7. LA VALUTAZIONE DEL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI:** 7.1. I casi obbligatori, 7.2. Il rinvio alla perizia estimativa ex art. 160, secondo comma, l.f., 7.3. Il concordato con continuità aziendale
- 8. RELAZIONE DI ATTESTAZIONE:** 8.1. La parte introduttiva della relazione, 8.2. La parte centrale della relazione: analisi del Piano, 8.3. La parte finale della relazione: il giudizio finale dell'Attestatore sul Piano, 8.4. La documentazione del lavoro di attestazione di veridicità dei dati aziendali, 8.5. La documentazione di supporto all'attività di verifica della fattibilità del Piano
- 9. ATTIVITÀ SUCCESSIVE:** 9.1 L'esecuzione e il monitoraggio del Piano, 9.2 Le modifiche del Piano (e della Proposta) e nuova attestazione
- 10. RESPONSABILITÀ DELL'ATTESTATORE:** 10.1. La responsabilità civile dell'Attestatore: cenni, 10.2. La responsabilità penale dell'Attestatore: cenni

Profili generali dei principi

- *Principi rilevano nella misura in cui sono generalmente accettati. Necessario costante miglioramento*
- Attestatore dichiara applicazione dei principi, intendendo con ciò applicazione “integrale”. Rispetto principi limita responsabilità.
- Attestatore non fornisce *reasonable assurance*, per rischi intrinseci alla fattibilità del piano e per tempo disponibile per accertamenti.
- Attestatore non “partecipa” al piano, né ha scopi di accertamento responsabilità o individuazione attivi. Unico scopo è l’attestazione.
- Relazione composta da tre parti: 1) introduzione, verifiche svolte sulla veridicità della base dati; 2) analisi del piano; 3) giudizio di veridicità e giudizio di fattibilità (positivo/negativo).

Profili generali delle verifiche

- 4.3.: inquadramento veridicità dati aziendali
- 4.3.7: “utili spunti” nei principi di revisione
- 4.3.5, 4.5.: approccio al “rischio significativo”
- 4.3.4, 4.3.6, 4.5.6: non è revisione bilancio
- 4.8.4, 4.9: non è accertamento responsabilità amministratori
- 6.1.8: *scetticismo professionale*, necessario uso dati “esterni”, test di sensitività
- 6 & co: formazione graduale del giudizio: completezza piano, *veridicità dati*, (discontinuità) strategia, ipotesi finanziarie, *fattibilità*

Terzietà dell'attestatore

- 2.5.3, 2.5.8, 4.5.10, 4.8: Non partecipa alla stesura del piano, né lo modifica, né valuta piano rispetto ad altre possibilità (eccezione) . Può segnalare errori, assistere a discussioni, ma piano è responsabilità debitore.
- 7.1.1.: valutazione del migliore soddisfacimento dei creditori solo nelle ipotesi previste dalla legge (ipotesi di funzionalità di prosecuzione nel concordato in continuità ex art. 186-*bis*, comma 2, lett. b), nel caso di finanziamenti prededucibili ex art. 182-*quinquies*, primo comma, nel caso di pagamento di creditori anteriori “strategici” per beni e servizi, ex art. 182-*quinquies*, comma 4).

**TAB. 12: CONCORDATO E FALLIMENTO A CONFRONTO NELLA
RELAZIONE EX ART. 172 L.F.**

	N°	%
Svantaggi del fallimento	167	61%
Vantaggi del fallimento	29	10%
Vantaggi e svantaggi del fallimento	8	3%
Il commissario non si pronuncia	71	26%
Totale	275	100%

Interazione con organi sociali

- 2.2.5.: già nel mandato, impegno amministrazione a render disponibile ogni info necessaria (limitazioni interne di responsabilità, fino a recesso se non rispettata)
- 3.2.: Necessaria illustrazione del piano da parte degli amministratori. Opportuno incontro con il collegio sindacale
- 4.6.3./5: Richiedere collaborazione a internal auditor e revisore legale (per tramite società) ma non sostituiscono propri controlli e, tantomeno, responsabilità.

Alcuni profili temporali...

- 6.5.11: arco temporale da considerare: fino a momento in cui Piano, prevede che siano soddisfatti i creditori, o, nel caso di continuità, siano ripristinate le normali condizioni di finanziamento (e di fido)
- 6.7.6.: In continuità, verifica che i flussi dell'ultimo periodo del piano evidenzino equilibrio economico e finanziario sostenibile. Verifica le previsioni di flussi di cassa operativi positivi, per realizzabilità e entità rispetto a rimborso dei debiti di finanziamento e rinnovo investimenti strutturali.
- 6.7.1: Giudizio fattibilità = valutazione prognostica realizzabilità dei risultati attesi da Piano *in ragione dei dati e delle informazioni disponibili al momento del rilascio dell'attestazione.*
- 8.4.7.: Se fattibilità dipende da *specifici* eventi futuri circoscritti nel tempo, l'attestazione è immediatamente efficace se l'Attestatore attesta che sussiste una elevata probabilità che essi si verifichino; è sospensivamente condizionata negli altri casi. Nel secondo caso, la condizione deve verificarsi perché l'attestazione produca i propri effetti. L'attestazione condizionata è da considerarsi ammissibile purché gli eventi iniziali siano specificamente individuati ed esplicitati dall'Attestatore che deve anche indicare l'orizzonte temporale entro il quale devono verificarsi.

Applicazione e modifiche

- Utilizzo nei tribunali
- In alcuni commissario giudiziale come revisore dell'attestatore. Principi per il commissario ?
- In prospettiva
 - Check list (veridicità, fattibilità) ?
 - Alcune specifiche (indipendenza da «forti creditori», verifiche covenant e 2446-7, continuità indiretta)
 - Advisory quale attestatore ?
 - Considerazione specifica delle PMI

TAB. 6: CONCORDATI IN BIANCO NEL 2012 E 2013

	2012		2013	
	N°	%	N°	%
1) deposito del piano entro la scadenza	55	46%	52	37%
2) mancato deposito del piano	35	29%	61	44%
3) revoca del proponente o Tribunale	8	7%	14	10%
4) istanza di fallimento in proprio	11	9%	9	6%
5) dichiarazione di incompetenza Tribunale	8	7%	4	3%
6) deposito accordi ex 182-bis	3	3%	0	0%
Totale	120	100%	140	100%

Soluzioni ad hoc per le piccole

TAB. 9: TIPOLOGIE DI PIANI DI RISANAMENTO

ANNO PROCEDURA	LIQUID.	%	IN CONTINUITÀ			
			DIRETTA	%	INDIR.	%
2005	1	20%	0	0%	3	60%
2006	2	33%	0	0%	1	17%
2007	4	50%	0	0%	4	50%
2008	21	70%	0	0%	8	27%
2009	44	70%	1	2%	18	29%
2010	49	53%	7	8%	31	33%
2011	47	57%	7	9%	25	30%
2012	76	58%	11	8%	41	31%
2013	35	64%	11	20%	8	15%
Totale	279	59%	37	8%	139	29%

Permane percezione del concordato in bianco «dilatatorio»

DIMENSIONI	N°	%
Micro (1-9 dipendenti)	217	35%
Piccole (10-49 dipendenti)	207	33%
Medie (50-249 dipendenti)	72	11%
Grandi (oltre 250 dipendenti)	8	1%
<i>Non disponibile</i>	122	20%
Totale	626	100%

La minoranza della continuità diretta

RACCOMANDAZIONE CE del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza

- 6) Il debitore dovrebbe avere accesso a un quadro che gli consenta di ristrutturare la propria impresa al fine di evitare l'insolvenza. Tale quadro dovrebbe constare dei seguenti elementi:
 - **a) il debitore dovrebbe poter procedere alla ristrutturazione in una fase precoce, non appena sia evidente che sussiste probabilità di insolvenza;**
 - b) il debitore dovrebbe mantenere il controllo della gestione corrente dell'impresa;
 - c) il debitore dovrebbe poter chiedere la sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali;
 - d) il piano di ristrutturazione adottato dai creditori che rappresentano la maggioranza prescritta dal diritto nazionale dovrebbe essere vincolante per tutti i creditori, a condizione che sia stato omologato dal giudice;
 - e) i nuovi finanziamenti necessari per attuare il piano di ristrutturazione non dovrebbero essere dichiarati nulli, annullabili o inopponibili in quanto atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Il muro da sfondare

- Crisi e insolvenza: sia fatta chiarezza.
- Questione sostanziale: sospingere pianificazione finanziaria e relative responsabilità